

Publicato il 21/03/2023

N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00022/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2023, proposto dalla Smaltimenti Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.ssa Maria Difino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Comune di Trivento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

dell'-OMISSIS- s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- della determinazione del Comune di Trivento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “*procedura aperta per l'affidamento del servizio di -OMISSIS- esteso all'intero territorio 2022/2027 – CIG -OMISSIS– Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa*”;

- della determinazione n. -OMISSIS- di approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione in favore dell'-OMISSIS- s.n.c.;
- dei verbali della Commissione di gara;
- della nota del Comune di Trivento del -OMISSIS-recante la comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto;
- della nota del Comune di Trivento del -OMISSIS-, recante la convocazione per il passaggio delle consegne;
- di ogni altro documento presupposto e/o antecedente e/o consequenziale e/o in altro modo connesso ai suddetti atti, comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie dell'-OMISSIS- s.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Smaltimenti Sud s.r.l. (di seguito anche “Smaltimenti Sud”) ha impugnato gli atti sulla base dei quali il Comune di Trivento ha aggiudicato in favore dell'-OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”) l'appalto, a procedura aperta e col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di -OMISSIS- per il territorio comunale.

2 – In particolare, la ricorrente ha esposto: i) di essere gestore uscente del servizio e di aver partecipato alla detta gara d'appalto posizionandosi al secondo posto della graduatoria finale, dietro l'-OMISSIS-; ii) di avere chiesto, successivamente alla ricezione della comunicazione di aggiudicazione in favore di quest'ultima ditta, l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della procedura; iii) di aver appreso, in seguito all'accesso, della sussistenza di due aspetti di illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto: un primo aspetto

relativo alla regolarità della posizione amministrativa dell'aggiudicataria, a cui carico sarebbe emersa la sussistenza di pendenze tributarie in atto; un secondo aspetto concernente l'anomalia dell'offerta da essa presentata, che non sarebbe né seria né attendibile.

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso: “1) *violazione e falsa applicazione dell'art. 80 comma 4, nonché dell'art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50/2016; violazione e falsa applicazione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. -OMISSIS-; violazione e falsa applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara (Sezione IV: Procedura) in particolare ai punti 2.2 (La domanda di partecipazione) e 2.6 Documento di gara unico europeo (DGUE); eccesso di potere; violazione del principio di parità di trattamento; eccesso di potere per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona andamento della P.A.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs n. 50/2016; violazione e falsa applicazione del bando di gara - Sezione V “Cause di esclusione dalla procedura di gara”; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (pag. 19); eccesso di potere; violazione di legge per errore di fatto; eccesso di potere in relazione ai principi di logicità, ragionevolezza, congruità, par condicio, proporzionalità”.*

4 – Il Presidente di questo T.A.R. con decreto n.-OMISSIS- ha accolto l'istanza della ricorrente volta a conseguire le misure cautelari monocratiche e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati, avendo ritenuto le censure a base del ricorso meritevoli di scrutinio in sede collegiale della domanda cautelare mantenendo nelle more la *res adhuc integra*.

5 - La controinteressata si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso, concludendo per la sua infondatezza. Il Comune di Trivento, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

6 – Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tribunale ha confermato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, avendo ritenuto il ricorso connotato di adeguata consistenza con particolare riferimento al suo primo mezzo.

7 – In vista dell'udienza pubblica dell'8 marzo 2023 le parti, con memorie e documenti, hanno meglio articolato e puntualizzato le rispettive tesi.

8 – All'udienza, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

9 – In via preliminare il Collegio deve rilevare la tardività della replica della ricorrente, depositata solo il 28 febbraio 2023, appena otto giorni prima dell'udienza pubblica, e quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 73, comma 1, primo periodo, cod.proc.amm..

La produzione è dunque tardiva, e pertanto il Collegio non può esaminarne il contenuto, né di essa può tener conto ai fini della decisione.

10 – Venendo al merito di causa, il ricorso va accolto.

10.1 – In particolare, il suo primo mezzo è fondato.

Con tale motivo la Smaltimenti Sud ha lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'-OMISSIS-, nella parte in cui è stato dato atto dell'esito positivo dei controlli sulla regolarità della sua posizione laddove, invece, a suo carico era risultata la presenza di pendenze tributarie definitive, attestate come tali dall'Amministrazione creditrice e idonee a determinare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla procedura ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016 nonché della legge di gara (cfr. pag. 5 del Bando e punto B), par. 3, Sezione IV punto B), n. 2, par. 2.2 e 2.6 del disciplinare).

In proposito giova subito richiamare il dettato dell'art. 80, comma 4 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad*

*impugnazione...Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.*

Nella presente vicenda è avvenuto che il Comune di -OMISSIS-, interpellato dalla stazione appaltante sulla posizione fiscale dell'aggiudicataria, con nota del -OMISSIS-riscontrava la richiesta con la seguente comunicazione: *“Facendo seguito alla Vs. richiesta acquisita al pro. -OMISSIS-e alla nota prot. -OMISSIS-, emessa dal Concessionario per la riscossione dei tributi dello scrivente Ente, società “-OMISSIS-” (...) acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. -OMISSIS-, si trasmette il riepilogo della esposizione debitoria dell'operatore economico “-OMISSIS- -OMISSIS- snc – P.Iva -OMISSIS-(...)”.*

Orbene, dal predetto riepilogo emergeva che la ditta -OMISSIS-, già al momento della domanda di partecipazione alla gara, presentava un'esposizione debitoria nei confronti del Comune di -OMISSIS-, riconducibile al mancato versamento di tributi locali, pari a complessivi euro 20.351,00, dei quali, alla stregua della scheda di riepilogo allegata alla Nota della Concessionaria -OMISSIS-, ben euro 9.018,00 erano stati oggetto di un'ingiunzione non impugnata, relativa al mancato pagamento dell'ICI per gli anni dal 2014 al 2016. Per tale posta debitoria, in particolare, gli atti del Comune e dell'Agente della riscossione attestavano la definitività dell'accertamento degli importi dovuti, e quindi dell'irregolarità della posizione fiscale dell'-OMISSIS-.

10.2. – Ciò posto, il Collegio è dell'avviso che, a fronte di quanto attestato dall'Ente creditore e dal Concessionario per la riscossione, che segnalava a carico dell'-OMISSIS- violazioni fiscali *“definitivamente accertate”*, la stazione appaltante non avesse altra possibilità se non quella di escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (cfr. in

tal senso *ex multis* Cons. St., III, n. 8148/2020; id., V, n. 3663/2012; id., n. 789/2011; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, I, n. 71/2019) in assenza della prova piena, certa e diretta, da parte della concorrente, dell'integrale pagamento delle somme dovute o dell'avvenuta stipula, prima della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, di un accordo per rateizzare il debito fiscale.

Senonché, nella fattispecie il Comune di Trivento, a fronte del descritto e pur univoco quadro accertativo (ulteriormente lumeggiato dall'attestazione dell'Agenzia fiscale di Caserta relativa alla presenza di altri debiti fiscali non definitivamente accertati per circa euro 35.000), ha ritenuto idonee a comprovare la regolarità della posizione dell'aggiudicataria le sue mere affermazioni relative: i) all'inserimento, nel prospetto riepilogativo del Concessionario della riscossione, di importi oggetto di cartelle mai "*notificate regolarmente*"; ii) al suo avvenuto interessamento presso il Concessionario stesso per verificare la regolarità delle pretese da questo vantate; iii) alla stipula da parte sua di un piano di riconoscimento del debito e di dilazione (come si vedrà, tardivo), col pagamento della relativa prima rata.

La stazione appaltante non ha rilevato la genericità di tali affermazioni, oltre tutto sfornite del benché minimo ragguaglio, e inficiate anche dalla intrinseca contraddittorietà fra la posizione della -OMISSIS- di contestazione della debenza degli importi contestati e il quasi contemporaneo loro riconoscimento incondizionato, nell'ambito dell'accordo sottoscritto dalla stessa aggiudicataria il 2 dicembre 2022.

Né il Comune di Trivento ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto ad attribuire valenza prevalente alle affermazioni della attuale controinteressata: esso si è limitato a dichiarare la regolarità della sua posizione fiscale, senza spiegare in alcun modo l'*iter* logico che lo ha condotto a tale conclusione.

10.3 - Al fine di ritenere regolare la posizione dell'-OMISSIS- non poteva in alcun modo valere, in particolare, l'atto di riconoscimento e di dilazione

dell'intero debito fiscale dalla stessa sottoscritto il 2 dicembre 2022, tenuto conto che:

- tale atto è stato stipulato in data certamente successiva alla presentazione della sua domanda di partecipazione all'appalto;

- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, *“il requisito della regolarità fiscale, [...] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2013; Cons. St., III, n. 08148/2020), mentre nella fattispecie in scrutinio la domanda è stata presentata (e quindi accolta) solo successivamente alla scadenza del termine testé detto.*

Deve poi sottolinearsi che il documento prodotto, accanto alla pattuizione della dilazione delle somme dovute (tardiva e irrilevante ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016), nella sua pagina 1 reca un espresso e incondizionato riconoscimento, da parte dell'aggiudicataria, della chiarezza e persistenza della sua intera posizione debitoria nei confronti del Comune di -OMISSIS- (comprensiva non solo dei 9.018,00 euro oggetto dell'ingiunzione ormai consolidatasi, ma anche delle residue somme, sempre relative a imposte locali non pagate, per un totale di euro 20.703,45). Il che costituisce ulteriore riprova della persistenza della situazione di irregolarità fiscale dell'aggiudicataria, ormai consolidatasi, per effetto dell'avvenuto riconoscimento del debito, anche rispetto agli importi diversi da quelli che avevano formato oggetto della menzionata ingiunzione.

10.3 – Altrettanto privi di pregio risultano gli asseriti, espressi dall'-OMISSIS- soltanto in giudizio, secondo i quali: i) la medesima non avrebbe mai ricevuto la notifica della predetta ingiunzione relativa al pagamento di 9.018,00 euro, che le sarebbe stata notificata, a suo dire, in un luogo (-OMISSIS-s.n.c., -OMISSIS-) non avente alcun collegamento con la sua sede sociale e col legale rappresentante; ii) detta ingiunzione era stata quindi da ultimo impugnata

dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Asserti da cui la controinteressata fa scaturire la conclusione che la violazione fiscale attestata dal Comune di -OMISSIS- alla stazione appaltante, essendo oggetto di impugnativa, non potrebbe dirsi “*definitiva*” ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs n. 50/2016, e sarebbe perciò idonea a determinare l’esclusione dell’impresa dalla gara.

In proposito, va subito rimarcato che l’-OMISSIS-, pur essendo stata invitata dalla ricorrente a produrre in giudizio la relata di notifica della citata ingiunzione, dalla stessa acquisita quantomeno il 10 gennaio 2023 (cfr. pag. 4 del ricorso alla CTP di Caserta), non l’ha però mai esibita, né, a ben vedere, ne ha contestato, neppure nel proprio gravame in sede tributaria, la sua validità e le relative risultanze.

La controinteressata, infatti, ha opposto unicamente il punto della non riconducibilità dell’indirizzo recato nell’epigrafe dell’ingiunzione (-OMISSIS-s.n.c., -OMISSIS-) alla sua sede sociale e alla residenza del suo legale rappresentante, senza rivolgere alcuna specifica contestazione in relazione alle modalità attraverso le quali l’ingiunzione, a suo tempo, era stata indirizzata alla sua sfera di conoscenza.

A ciò si aggiunga che l’indirizzo recato dall’ingiunzione, e in tesi erroneo, in realtà coincide: i) sia con quello riportato in calce alla carta intestata dell’-OMISSIS-, utilizzata anche per riscontrare proprio la nota della stazione appaltante che l’aveva notiziata della sussistenza di suoi debiti tributari: ivi si legge, infatti: “*Impianto e Sede Operativa: -OMISSIS-...*”; ii) sia, e soprattutto, con l’indirizzo riportato all’art. 3 dell’atto di riconoscimento e dilazione del debito fiscale che la stessa controinteressata ha sottoscritto il 2 dicembre 2022, dove si legge che “*a tutti gli effetti di legge e per ogni eventuale lite scaturente dal presente atto, il sottoscritto dichiara di domiciliare in -OMISSIS-, -OMISSIS-*”. In relazione a quest’ultima circostanza l’-OMISSIS- ha genericamente addotto di essere incorsa in una svista: spiegazione, tuttavia, priva di attendibilità (anche perché essa non ha neppure dimostrato di essersi successivamente attivata

presso il Comune di -OMISSIS- per rettificare il dato in tesi erroneo con l'inserimento dell'indirizzo ritenuto corretto).

Non guasta ricordare, infine, quale ulteriore indice della inattendibilità delle deduzioni della controinteressata circa l'indirizzo che avrebbe dovuto essere adoperato per le notifiche rivolte, che la ricorrente, che aveva tentato di notificarle un atto proprio presso quella che l'aggiudicataria ha affermato essere la propria sede legale (-OMISSIS-), ha prodotto in giudizio prova della mancata ricezione di tale atto da parte dell'-OMISSIS-, a causa del suo rifiuto di riceverlo (cfr. doc. 32 delle produzioni della ricorrente).

10.5 - Sulla base di quanto fin qui esposto, il Collegio è quindi dell'avviso che la controinteressata non abbia offerto alcun adeguato elemento a supporto né dell'invocata nullità della notifica dell'ingiunzione rivoltale, né della sua mancata ricezione, né, a maggior ragione, della rilevanza, ai fini di causa, della successiva iniziativa impugnatoria da ultimo intrapresa dalla stessa controinteressata dinanzi al Giudice Tributario.

Sotto quest'ultimo profilo vale infatti aggiungere che il relativo ricorso tributario è stato proposto: i) a diversi anni di distanza dalla notifica del titolo, notifica della quale l'aggiudicataria non ha adeguatamente comprovato la nullità; ii) soltanto dopo che l'irregolarità della posizione fiscale della -OMISSIS- è stata contestata con il ricorso in epigrafe, ad aggiudicazione ormai avvenuta; iii) e, oltre tutto, in presenza di un coevo riconoscimento pieno e incondizionato dell'intero debito fiscale, comprensivo di quello oggetto dell'ingiunzione (cfr. atto di riconoscimento e di dilazione del debito sottoscritto il 2 dicembre 2022).

In tale prospettiva, non risultano utilmente invocabili neppure i precedenti giurisprudenziali pur richiamati dalla controinteressata.

Il Collegio deve difatti rimarcare la profonda diversità della presente vicenda dai casi in relazione ai quali la giurisprudenza ha espresso l'affermazione che, per concretizzare il carattere definitivo delle violazioni fiscali, *“occorre che vi sia un accertamento tributario in ordine all'esistenza di debiti insoluti e che tale accertamento*

*sia stato conosciuto dall'operatore economico, in modo da consentire allo stesso di impedire il consolidarsi dell'atto impositivo, con il tempestivo pagamento o la relativa contestazione mediante i rimedi previsti dall'ordinamento tributario”* (cfr. Cons. St., V, n. 1415/2019).

In alcuni di tali casi, infatti, si erano verificate particolari situazioni obiettive, idonee a giustificare la mancata conoscenza da parte dei partecipanti dell'esistenza di debiti fiscali (cfr. Cons. St., V, n. 1633/2022, relativa alla notifica dell'avviso recante una pretesa fiscale avvenuta a cavallo di una vicenda successoria inerente all'impresa partecipante alla gara; Cons. St., VI, n. 8079/2021, relativa all'opponibilità all'affittuario della notifica di un atto fiscale precedentemente compiuta all'affittante, e da questi non denunciata al primo). In altre fattispecie, il concorrente aveva adeguatamente suffragato la propria ignoranza incolpevole della pretesa fiscale poi emersa a suo carico, operando puntuali contestazioni sulla validità della relata di notifica (cfr. Cons. St., IV, n. 7789/2020), contestazioni nella specie invece non apprezzabili.

10.6 – Vi è poi anche un'ulteriore ragione che induce il Tribunale a ritenere che la pretesa tributaria vantata dal Comune di -OMISSIS- a carico dell'aggiudicataria sia riconducibile alla “*violazione fiscale definitiva*” richiamata dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 quale causa di esclusione.

Tale ragione rimanda al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “*la definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all'iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest'ultimo. La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede [...] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata”* (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l'avviso di accertamento l'atto mediante il quale l'ente

*impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale.*

*E' invece l'avviso di accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l'atto formale con cui l'amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all'adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l'imponibile" (cfr. Cons. St., III, n. 8148/2020 e in termini analoghi ex multis Cons. St., III, n. 856/2018).*

Alla luce del principio esposto, costituisce pertanto preciso onere del soggetto la cui esclusione sia in discussione dimostrare che, prima delle cartelle esattoriali, non gli siano stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti.

A tale conclusione induce l'interpretazione logica e sistematica dell'art. 80, comma 4 del d.lgs n. 50/2016, che riconduce le “*violazioni gravi, definitivamente accertate*” agli “*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse...*”, e lega il loro definitivo accertamento alla definitività degli atti amministrativi e delle sentenze che accertano le dette violazioni.

La definitività della violazione fiscale non può che essere riferita alla irrevocabilità dell'atto che accerta l'*an* e il *quantum* della pretesa tributaria e dà conto del suo mancato adempimento.

In questo senso, ribadito che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, “*quest'ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale*” (Cons St., V, n. 1783/2016). Al momento della notifica delle cartelle di pagamento, quindi, in difetto di prova contraria, i sottostanti accertamenti tributari devono ritenersi ormai definitivi, in quanto incorporanti pretese tributarie già consolidate in favore dell'Amministrazione finanziaria e riflettenti “*violazioni fiscali definitive*” ai sensi dell'art. 80, comma 4 del d.lgs n. 50/2016, che come tali legittimano l'esclusione del concorrente.

Sulla base di queste coordinate, rispetto alla fattispecie in scrutinio può osservarsi che, a fronte di tutti gli atti di accertamento enumerati dal Concessionario della riscossione e identificati partitamente (anche in relazione alla data di notifica) nell'atto di riconoscimento e dilazione del debito sottoscritto dall'aggiudicataria il 2 dicembre 2022, quest'ultima:

- non ha dimostrato la loro mancata notifica né la loro impugnazione, e quindi la loro mancata consolidazione definitiva;
- con la sua recente impugnativa dinanzi al Giudice Tributario ha gravato unicamente l'ingiunzione più volte detta, avente ad oggetto solo una parte dei tributi locali non versati (euro 9.000 circa), contestandola, peraltro, esclusivamente per vizi propri;
- pur impugnando tale ingiunzione, non ha offerto alcuna prova di avere mai contestato anche gli avvisi di accertamento che si ponevano a monte di essa, con la conseguenza che le pretese tributarie a ciò inerenti erano irretrattabilmente da ritenersi definitive;
- anche per tutte le altre somme reclamate dal Comune di -OMISSIS-, dedotte negli altri avvisi di accertamento non gravati (pari a circa 11.000 euro), campeggia unicamente il riconoscimento, da parte della controinteressata, della sua posizione debitoria come "*chiara, specifica e persistente*".

In definitiva, quindi, le violazioni fiscali ascritte all'-OMISSIS- risultavano tutte definitive, in quanto non è stata offerta alcuna prova dell'impugnazione —o, in alternativa, dell'invalidità della notifica— degli atti fondativi delle relative pretese tributarie, cioè dei pertinenti avvisi di accertamento.

La controinteressata, dunque, andava esclusa dalla gara d'appalto.

11 - Conclusivamente, l'acclarata fondatezza del primo motivo del presente ricorso comporta, con l'assorbimento del secondo mezzo suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015), l'accoglimento dell'impugnativa.

Per l'effetto, vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati, con i quali è stato aggiudicato l'appalto in favore dell'-OMISSIS-, che doveva essere invece

esclusa dalla gara poiché a suo carico era risultata la presenza di violazioni “*gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.*”, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs n. 50/2016. Va perciò annullata, in particolare, la determinazione del Comune di Trivento n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento “*del servizio di -OMISSIS- esteso all’intero territorio 2022/2027*”.

12 - Il Tribunale deve infine dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta della ricorrente di risarcimento del danno, tanto in forma specifica quanto in forma generica, in quanto le misure cautelari già concessele hanno fatto sì che la concreta conseguibilità, da parte sua, della commessa in controversia non risultasse in alcun modo compromessa.

13 - Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla: i) la determinazione del Comune di Trivento n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento “*del servizio di -OMISSIS- esteso all’intero territorio 2022/2027*” in favore dell’-OMISSIS- s.n.c.; ii) tutti gli atti impugnati, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria;

Condanna in solido l’-OMISSIS- s.n.c. e il Comune di Trivento al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'-OMISSIS- s.n.c..

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Scalise**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Gaviano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.